



COMUNE DI FIEROZZO GAMOA' VA VLAROTZ

Provincia di Trento
Codice Fiscale 80005230224
Frazione S. Felice Maso Ronca n. 1
38050 - FIEROZZO/VLAROTZ (TN)
tel. 0461-551104 – fax 0461-551155

Prot. 1263

Fierozzo, 31 marzo 2015

Oggetto: Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 190/2014.
Decreto di approvazione.

IL SINDACO

Premesso che il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni."*

Detto altresì che il summenzionato comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni"*.

Richiamato il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 che sancisce il divieto di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."* e stabilisce inoltre che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."* Il successivo comma 28 prevede altresì che *"l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti."* Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure

ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

Ricordato che la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *"La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house."*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità e riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *"la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia"*. Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

Considerato quindi che in tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *"assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*

Visto il comma 612 che fornisce le seguenti prescrizioni operative: *"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

Ricordato che il Comune di Fierozzo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22 dicembre 2010 avente ad oggetto **"Ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)"** ha autorizzato le partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- a) **AMNU S.p.A.** che svolge servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;
- b) **MACELLO PUBBLICO S.r.l.**, che svolge un servizio pubblico locale, quindi servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;

- c) **NUOVA PANAROTTA S.p.A.**, che per espressa previsione del legislatore provinciale svolge attività comprese fra i servizi pubblici e quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; si rinvia al riguardo ai contenuti della circolare n. 1/2009 del Consiglio delle Autonomie locali ed al parere n. 3/2009 adottato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento, nell'adunanza del 14.01.2009;
- d) **INFORMATICA TRENTINA S.p.A.**, le cui attività costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; inoltre la costituzione di Informatica Trentina S.p.A., quale Società provinciale di sistema a capitale interamente pubblico, finalizzata alla modernizzazione tecnologica, all'innovazione ed allo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità è costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 della L.P. 06.05.1980, n. 10 e disciplinata dall'art. 33 della L.P. n. 3/2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);
- e) **CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.c.**, le cui attività costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;

Visto la relazione tecnica predisposta dal Segretario comunale ai sensi del comma 612 della Legge 190/2014;

Ritenuto pertanto di approvare il Piano Operativo di Razionalizzazione e la correlata relazione tecnica, allegati sub "A" e "B" al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista la Legge 190/2014;

Visto il D.P.Reg. 01.02.2015 n. 3/L e ss.mm.

DECRETA

1. Di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, il Piano Operativo di Razionalizzazione e la correlata relazione tecnica, allegati sub "A" e "B" al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. Di trasmettere copia del Piano Operativo e della relazione tecnica alla Sezione Regionale per il Trentino Alto Adige della Corte dei Conti;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio Comunale;
4. Di disporre la pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, entro la scadenza prevista dalla L. n. 190/2014 e s.m.i.;
5. Di trasmettere il presente atto alle Società Partecipate dal Comune di Fierozzo di cui all'allegato sub "A)" della presente deliberazione.



IL SINDACO
- Luca Moltre -



COMUNE DI FIEROZZO

GAMOA' VA VLAROTZ

Provincia di Trento

IL SINDACO

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Ai sensi dell'art. 1, comma 612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190

PREMESSA

Il fenomeno delle partecipazioni da parte degli Enti locali nelle società ed altri organismi strumentali è proliferato negli anni Novanta, quando l'ordinamento interno ammetteva, senza particolari restrizioni in ordine all'oggetto sociale, alla scelta dei soci privati e alla possibilità di affidamenti diretti, la costituzione e la partecipazione in società di capitali.

In tempi più recenti il legislatore sia nazionale che provinciale, adeguandosi anche alla normativa comunitaria, è intervenuto, da un lato limitando l'ambito delle partecipazioni pubbliche, e dall'altro assimilando sempre più le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza, dei vincoli sull'organizzazione, in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture e per quanto riguarda gli incarichi.

Gli Enti locali già nel 2010, per effetto dell'art. 3, commi 27-29, della L. 244/2007 hanno dovuto provvedere ad una generale ricognizione e riconsiderazione delle proprie partecipazioni societarie, con l'entrata in vigore della Legge di stabilità per il 2015 (L. 190/2014) gli Enti locali sono chiamati ad avviare un vero processo di razionalizzazione delle società e partecipazione societarie.

PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il processo di razionalizzazione previsto dalla Legge 23/12/2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art. 1, commi da 611 a 614 è finalizzato a conseguire una riduzione delle società partecipate dagli Enti locali entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

PIANO OPERATIVO E RENDICONTAZIONE

Il comma 612 della citata legge dispone che i Sindaci e gli organi di vertice delle amministrazioni interessate debbano a tal fine definire ed approvare entro il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente

possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

ORGANI COINVOLTI

L'approvazione del Piano compete al Sindaco secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 612, della L. 190/2014. Il Piano costituisce uno strumento programmatico al quale dovrà essere data attuazione mediante successive deliberazioni del Consiglio comunale in ordine a scioglimenti, liquidazioni e dismissioni delle partecipazioni.

La L. 190/2014 fissa il termine del 31 marzo per l'approvazione del Piano. E' di tutta evidenza che tale scadenza si colloca in un momento che per i Comuni trentini è quello preelettorale; il Piano viene approvato da parte di un Sindaco il cui mandato trova imminente scadenza. Per tali ragioni il presente Piano sarà suscettibile di integrazioni e modificazioni da parte dell'Amministrazione che si insedierà dopo il turno generale 2015.

LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI FIEROZZO

DENOMINAZIONE	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE
AMNU S.p.a.	0,53%	Gestione ciclo dei rifiuti urbani, spezzamento stradale
MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.r.l.	1,01%	Servizio pubblico di macellazione
NUOVA PANAROTTA S.p.a.	3,25%	Gestione impianti sciistici

INFORMATICA TRENTINA S.p.a.	0,0040%	Gestione servizi informatici
CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP.	0,42%	Servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale

AZIONI RELATIVE ALLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Di seguito vengono riepilogate le azioni che l'Ente intende perseguire entro il 31.12.2015 rispetto alle proprie partecipazioni societarie.

AMNU S.p.a.

Alla luce dell'andamento positivo della gestione della società e del livello dei servizi offerti, tenuto conto di quanto indicato nella Relazione tecnica predisposta dal Segretario comunale, allegata al presente Piano, si ritiene che la partecipazione da parte del Comune di Fierozzo in AMNU S.p.a. sia da mantenere, in quanto si tratta di una società che eroga un servizio pubblico di primaria importanza per la comunità locale ed inoltre presenta una situazione economico-patrimoniale solida.

MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.R.L.

La situazione economico-patrimoniale della Società è caratterizzata da un'estrema precarietà; tenuto conto degli elementi indicati nella Relazione tecnica, appare necessario un ripensamento delle modalità organizzative di erogazione del servizio pubblico di macellazione. La Società non gestisce direttamente l'attività di servizio pubblico bensì ricorre ad esternalizzazione, non ha dipendenti a fronte invece della presenza di un Amministratore unico.

Alla luce di tali premesse, la conferma della società risulta in contrasto con quanto disposto dall'art. 1, comma 611, lett. b) della L. 190/2014.

L'importanza del servizio pubblico di macellazione per la comunità locale va peraltro ribadita e quindi deve essere trovata una forma organizzativa compatibile con il vigente quadro normativo. L'ipotesi organizzativa preferibile appare quella della gestione diretta da parte dei 20 Comuni titolari del servizio, i quali, attraverso lo strumento giuridico della convenzione, individueranno un Comune capofila al quale spetterà la concessione a terzi del servizio medesimo. Preliminarmente dovrà quindi essere liquidata la società e acquisita in proprietà ai Comuni la struttura di macellazione. Tale scelta consentirà di eliminare i costi legati al compenso erogato all'Amministratore unico e le spese inerenti la gestione societaria.

Soluzioni diverse da quanto sopra prospettato o valutazioni di carattere generale sul servizio pubblico di macellazione, non potranno che scaturire da un indirizzo politico condiviso dai 20 Comuni partecipanti alla società, che potrà essere espresso con la pienezza dei poteri necessaria, solo dai consigli comunali che si insedieranno dopo il turno elettorale generale 2015.

NUOVA PANAROTTA S.p.a.

La situazione di Nuova Panarotta S.p.a. sia dal punto di vista economico che patrimoniale risulta precaria, fortemente condizionata dall'andamento della stagione invernale e soprattutto dai finanziamenti da parte di Trentino Sviluppo S.p.a., società pubblica provinciale. Nel corso degli ultimi esercizi, come evidenziato nella Relazione tecnica allegata al presente Piano, le perdite hanno comportato una necessaria erosione del capitale sociale. La società di fatto dipende dai finanziamenti provenienti da Trentino Sviluppo S.p.a.

Non si ritiene siano sottoscrivibili aumenti di capitale né oneri per trasferimenti alla società. Per Nuova Panarotta S.p.a., come per le altre società che gestiscono impianti sciistici minori che hanno evidenziato ormai da tempo l'incapacità di autosostenersi, risulta fondamentale trovare delle sinergie con la Provincia Autonoma di Trento per individuare le forme organizzative che consentano il mantenimento, in una logica di sistema provinciale, di tali società di gestione degli impianti di risalita qualificate in servizio pubblico.

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Soc. Coop.

Per le ragioni evidenziate nella Relazione tecnica la partecipazione da parte del Comune nel Consorzio deve essere mantenuta.

SOCIETA' DI SISTEMA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

INFORMATICA TARENTINA S.p.a.

La partecipazione da parte del Comune di Fierozzo nelle società di sistema della Provincia Autonoma di Trento risulta minoritaria. Come evidenziato nella relazione la dismissione non comporterebbe di fatto alcun vantaggio economico, per contro attualmente il Comune affida alle società servizi strumentali e servizi pubblici.

Con Informatica Trentina S.p.a. il Comune stipula contratti per l'affidamento di servizi informatici. Tali affidamenti sono di regola preceduti da analisi e sondaggi finalizzati a verificarne la convenienza economica.

Si ritiene dunque di mantenere tali partecipazioni societarie, ribadendo quanto già evidenziato nella Relazione tecnica, ossia che per le società di sistema la questione non verte tanto sul mantenimento o meno della partecipazione societaria, quanto invece sulla necessità di valutare compiutamente la convenienza economica degli affidamenti.



IL SINDACO
(Mottler Luca)



COMUNE DI FIEROZZO GAMOA' VA VLAROTZ

Provincia di Trento

Il Segretario Comunale

Fierozzo, 30.03.2015

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190**

RELAZIONE TECNICA

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni"*.

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"* e stabilisce inoltre che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *"l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti"*.

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *"La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della*

sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house." L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire *"la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia"*.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel "Protocollo d'Intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali", sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è *"assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: *"I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33."*

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL'ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere "anche" conto ai fini della razionalizzazione, che qui si riportano:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o*

cessione;

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato **“Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”**, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell'investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L'analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l'Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Il Comune di Fierozzo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 22 dicembre 2010 avente ad oggetto **“Ricognizione delle società partecipate e conseguenti adempimenti ex art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)”** ha autorizzato le partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- a) **AMNU S.p.A.** che svolge servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;
- b) **MACELLO PUBBLICO S.r.l.**, che svolge un servizio pubblico locale, quindi servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;
- c) **NUOVA PANAROTTA S.p.A.**, che per espressa previsione del legislatore provinciale svolge attività comprese fra i servizi pubblici e quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; si rinvia al riguardo ai contenuti della circolare n. 1/2009 del Consiglio delle Autonomie locali ed al parere n. 3/2009 adottato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento, nell'adunanza del 14.01.2009;
- d) **INFORMATICA TRENTINA S.p.A.**, le cui attività costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; inoltre la costituzione di Informatica Trentina S.p.A., quale Società provinciale di sistema a capitale interamente pubblico, finalizzata alla modernizzazione tecnologica, all'innovazione ed allo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità è costituita ai sensi e per gli effetti

degli articoli 2 e 3 della L.P. 06.05.1980, n. 10 e disciplinata dall'art. 33 della L.P. n. 3/2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

- e) **CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.c.**, le cui attività costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;

La L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (finanziaria provinciale per il 2011) all'art. 8 ha previsto che, attraverso un'intesa tra Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie locali, si disciplini la partecipazione dei comuni e dei loro organismi strumentali al patto di stabilità interno e agli obiettivi di finanza pubblica: gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altre società di capitali, devono impegnare gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie Locali d'intesa con la Provincia.

In data 20 settembre 2012 è stato sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* in attuazione del sopra richiamato art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010.

Tale Protocollo impone agli enti locali di adottare delle misure nei confronti delle società dai medesimi controllate per garantire il contenimento della spesa pubblica, in linea con l'obiettivo di risanamento della finanza pubblica, ed altre misure che vengano dagli stessi ritenute opportune per garantire una equilibrata gestione delle società partecipate. In particolare l'art. 2 del Protocollo pone l'attenzione sull'attività di indirizzo, vigilanza e controllo che gli enti pubblici devono esercitare sulle proprie società partecipate, l'art. 3 impone una razionalizzazione delle spese di natura discrezionale delle società, l'art. 4 prevede delle misure che incidono sull'assunzione e sulla spesa per il personale; gli artt. 5 e 6 dettano dei limiti alla composizione e ai compensi del consiglio di amministrazione ed ancora l'art. 7 impone il contenimento dei compensi per l'organo di controllo della società e per la revisione legale dei conti; l'art. 1 sancisce che per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo gli enti devono promuovere eventuali modifiche degli atti che regolano i rapporti con le società, inoltre nel caso in cui *"il controllo della società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo per consentire il rispetto del Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative ed operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società"*.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

AMNU S.p.a.

Data di costituzione:	04/12/1997
Sede legale:	Pergine Valsugana – Viale dell'Industria, 4/L
Oggetto Sociale:	Gestione ciclo dei rifiuti urbani, spazzamento stradale, servizi funebri e cimiteriali
Capitale sociale al 31.12.2014	1.128.387,00
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,53%
Altri soci:	<p>Comune di Pergine Valsugana 47,06%</p> <p>Comune di Levico Terme 11,35%</p> <p>Comune di Baselga di Pinè 8,88%</p> <p>Comune di Caldonazzo 6,25%</p> <p>Comune di Civezzano 5,67%</p> <p>Comune di Vigolo Vattaro 3,9%</p> <p>Comune di Calceranica 3,36%</p> <p>Comune di Fornace 2,38%</p> <p>Comune di Vattaro 2,24%</p> <p>Comune di Tenna 1,99%</p> <p>Comune di Sant'Orsola 1,94%</p> <p>Comune di Bedollo 1,48%</p> <p>Comune di Bosentino 1,4%</p> <p>Comune di Centa San Nicolò 0,56%</p> <p>Comune di Frassilongo 0,44%</p> <p>Comune di Vignola Falesina 0,35%</p> <p>Comune di Palù del Fersina 0,2%</p>
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<p>2011: 222.466,00</p> <p>2012: 163.607,00</p> <p>2013: 568.051,00</p>
Ritorno economico ultimi tre esercizi	<p>2011: -</p> <p>2012: -</p> <p>2013: -</p>
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	<p>2011: 3.076,80</p> <p>2012: 2.832,20</p> <p>2013: 3.752,20</p>
Organo amministrativo	<p>Presidente: Dolfi Alessandro</p> <p>Vice Presidente: Lucchi Luciano</p> <p>Consigliere: Paoli Mauro</p> <p>Consigliere: Andreatta Alessia</p> <p>Consigliere: Creazzi Gianfranco</p>

Organo di controllo	Presidente: Caligiuri Massimiliano
	Sindaco: Angeli Luisa
	Sindaco: Pisetta Enrico
	Sindaco Supplente: Refatti Maria
	Sindaco Supplente: Ali Claudio

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

RISPETTO DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLE SPESE RELATIVE ALLE SOCIETÀ CONTROLLATE DAGLI ENTI LOCALI DEL 20.09.2012

Il Comune di Pergine Valsugana svolge il ruolo di ente capofila della gestione associata per l'esercizio della governance di AMNU S.p.a.. La Conferenza per l'esercizio associato della governance ha adottato nel marzo 2013 un atto di indirizzo, che è stato poi recepito con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 09.04.2013, con il quale si sono declinati in maniera puntuale i contenuti del del *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* del 20.09.2012. L'obiettivo preminente è quello di assimilare le società pubbliche alle pubbliche amministrazioni sotto il profilo della razionalizzazione della spesa pubblica, delle regole di trasparenza e dei vincoli di organizzazione.

Nel corso dell'ultimo biennio AMNU S.p.a., in attuazione del citato Protocollo e in generale degli obiettivi di contenimento delle spese ed efficientamento dei servizi, ha posto in essere azioni e strategie mirate a ridurre le spese di funzionamento e migliorare la fruibilità dei servizi offerti all'utenza. Strategie che hanno visto il coinvolgimento anche di STET S.p.a., società in house partecipata in maniera maggioritaria dal Comune di Pergine Valsugana.

Come evidenziato dalla stessa Società nella relazione, acquisita a protocollo comunale n. 1216 del 27.03.2015, le principali iniziative di razionalizzazione dei costi e miglioramento dei servizi sono state le seguenti:

Misure di contenimento delle spese relative in attuazione del Protocollo e dell'atto di indirizzo:

- **Spese per incarichi (art. 3 Protocollo):** nel 2014 non sono state sostenute spese per incarichi, ricerca e consulenze rientranti nei parametri definiti dal protocollo (importo massimo di Euro 40.000,00).;
- **Spese discrezionali (art. 3 Protocollo):** nel 2014 sono state sostenute spese di rappresentanza e per omaggi per un totale di Euro 5.923,00; si evidenzia che il limite fiscalmente deducibile per tali spese è pari all'1,3% dei ricavi, pari ad Euro 112,213;
- **Assunzioni (art. 4 Protocollo):** relativamente alla spese per il personale il protocollo prevede, per i contratti stipulati successivamente alla sua sottoscrizione (20 settembre 2012), la possibilità di nuove assunzioni a tempo indeterminato solo previa

autorizzazione degli enti soci. Nel 2014 la società non ha proceduto ad assunzioni a tempo indeterminato; sono stati assunti due operatori stagionali per il periodo estivo, la cui attività era prevista nel budget 2014, approvato dalla Conferenza di coordinamento dei Sindaci, ancorché per tale tipologia di assunzione non sia obbligatoria l'autorizzazione degli enti soci;

- Retribuzioni dirigenti (art. 4 Protocollo): la retribuzione del Direttore, unica figura dirigenziale, rispetta i limiti stabiliti dalla Provincia autonoma di Trento per le proprie società controllate;
- Spese di missione e trasferta (art. 4 Protocollo): rispetto al fatturato registrato nell'esercizio, le spese per viaggi e missioni risultano pari ad Euro 2.067,00 (0,02%) e sono riferite a spese alberghiere, di trasporto e pasti in occasione di attività che costituiscono diretto espletamento dell'oggetto sociale, nonché a partecipazioni a corsi di formazione, convegni, seminari, fiere di settore. Non si registrano esborsi per rimborsi chilometrici al personale per utilizzo di automezzi personali;
- Compensi amministratori (art. 5 Protocollo):
 - l'indennità di carica lorda spettante al Presidente è pari ad Euro 13.192,00 annuali, ai quali va aggiunto il premio di risultato, pari ad Euro 1.000,00; l'importo complessivo risulta comunque inferiore al limite annuo di Euro 25.000,00 stabilito con deliberazione giuntale della Provincia Autonoma di Trento n. 762 del 19 aprile 2013;
 - i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono composti da un gettone di presenza pari ad Euro 72,00 per seduta, da un'indennità pari ad Euro 771,30 annui per gli amministratori e ad Euro 1.543,50 per il Vicepresidente della Società. Considerate le presenze registrate nel 2014 (complessivamente 15 riunioni), ciascun amministratore ha ricevuto, mediamente, un compenso di Euro 2.827,00, mentre il Vicepresidente ha percepito un compenso di Euro 3.623,00. Nessun amministratore ha superato i limiti fissati con deliberazione della Provincia Autonoma di Trento n. 762 del 19 aprile 2013 (Euro 8.000 per il Vicepresidente ed Euro 4.000 per ciascun consigliere);
 - Componenti Consiglio di Amministrazione (art. 6 Protocollo): il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione della società è fissato in cinque, nel pieno rispetto del limite previsto dal protocollo;
 - Compensi collegio sindacale (art. 7 Protocollo): gli emolumenti sono stati stabiliti dall'assemblea dei soci in occasione della nomina del collegio e rispettano i limiti sanciti dal Protocollo d'intesa.

Attività di razionalizzazione delle risorse e miglioramento dei servizi

Nel corso del 2014 sono state attivate alcune collaborazioni con STET S.p.a., al fine di pervenire ad una razionalizzazione delle spese e delle risorse, nonché avviare una convergenza delle rispettive procedure, con il fine ultimo di fornire all'utenza un servizio più efficiente. Nello specifico sono state poste in essere le seguenti iniziative:

- Condivisione del Direttore Generale: a far data dal mese di giugno 2014, il Direttore Generale di AMNU S.p.a. è stato chiamato a svolgere la stessa funzione per STET S.p.a. In conseguenza di ciò il contratto di lavoro in essere con AMNU S.p.a. è stato trasformato in contratto a tempo parziale (50%), con la conseguente riduzione dei costi del personale;
- Attivazione dello sportello unico: nel mese di novembre 2014 è stato attivato lo sportello unico per il cittadino, al fine di svolgere contestualmente e in un unico luogo

le pratiche relative ai servizi di energia elettrica, gas, acqua e rifiuti. A fronte di un modesto incremento dei costi (circa 6.000 €/anno per l'affitto dei locali) si è ottenuto un evidente aumento della qualità del servizio offerto all'utenza;

- **Server:** per AMNU S.p.a. si è evidenziata la necessità di procedere alla sostituzione del server aziendale che, oltre ad essere obsoleto (7 anni di funzionamento), non prevedeva misure minime di sicurezza, quali server secondario, sistema ridondato, doppia sala server in due edifici fisicamente separati, ecc.. Considerato che STET S.p.a. aveva da poco effettuato un importante investimento infrastrutturale per le proprie esigenze, è stato stipulato un accordo di hosting per cui i nuovi server aziendali di AMNU S.p.a., rispondenti pienamente alle misure di garanzia e sicurezza, sono ospitati presso l'infrastruttura di STET S.p.a., la quale fornisce inoltre un servizio di "amministrazione di sistema" unico per le due società, con competenze specifiche nel campo.

Le sinergie attivate hanno comportato un risparmio per AMNU S.p.a. di circa Euro 50.000, corrispondenti alla mancata realizzazione di due siti fisicamente disgiunti ove prevedere l'installazione dei server aziendali;

- **Service:** nel corso del 2014 sono state evidenziate, da parte di STET S.p.a., delle necessità in ordine alla corretta gestione amministrativa dei rifiuti, nonché alla copertura presso lo sportello di personale assente. Anche in questo caso sono state sfruttate le rispettive competenze e quindi AMNU S.p.a. ha stipulato un contratto di service con STET S.p.a. (circa 45.000 €/anno), mediante il quale viene fornita, con personale specializzato e software specifico, la gestione amministrativa e la consulenza nel campo dei rifiuti, nonché la copertura dello sportello per STET S.p.a.

Si sta inoltre operando per addivenire ad una completa integrazione degli sportelli AMNU S.p.a. e STET S.p.a. in modo che possano essere interscambiabili, fornendo un ulteriore servizio all'utenza ed ottenendo una maggiore flessibilità di utilizzo del personale addetto;

- **Gestionale:** AMNU S.p.a. e STET S.p.a. hanno acquistato congiuntamente un software di gestione documentale, il quale permetterà la corretta gestione del protocollo, dei flussi documentali, nonché, tramite service esterno, la conservazione sostitutiva. Oltre all'ottimizzazione dei costi di acquisto, sicuramente inferiori rispetto ad una procedura separata per ognuna delle due società, il gestionale in questione utilizzerà una base dati comune (es. le anagrafiche mittenti / destinatari).

Il passaggio alla conservazione sostitutiva garantirà inoltre una riduzione dell'impatto ambientale causato dall'utilizzo della carta per la stampa dei documenti aziendali;

- **Formazione:** è stato organizzato ed erogato un corso di project management ai responsabili di area delle due società. Scopo finale dell'attività è stata quella di fornire le basi per la gestione tramite crono programmi delle attività assegnate ai vari responsabili.

4.2.1.5. Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

AMNU S.p.a è stata costituita nel 1997 tra i 18 Comuni dell'Alta Valsugana con l'obiettivo di gestire, secondo una logica di efficienza imprenditoriale, il servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, quale servizio pubblico locale a rilevanza economica.

L'affidamento del servizio pubblico rispetta il modello in house providing trattandosi di una società a capitale interamente pubblico, sulla quale gli enti pubblici esercitano un controllo analogo a quello che svolgono sui propri servizi, e che realizza la parte più importante della propria attività a favore degli enti che la controllano secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 (principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e

recentemente fissati anche dal Parlamento europeo nella Direttiva sugli appalti e nella Direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione).

AMNU S.p.a. gestisce per conto del Comune di Fierozzo non solo l'intero ciclo dei rifiuti urbani (raccolta, smaltimento e gestione della tariffa), ma anche il servizio di spezzamento stradale. La costituzione ed il mantenimento di una società partecipata dai 18 Comuni dell'Alta Valsugana consente inoltre l'applicazione di una tariffa d'ambito unica per il servizio di gestione dei rifiuti per l'intero bacino d'utenza dell'Alta Valsugana.

AMNU S.p.a. è una società caratterizzata da una situazione economico-patrimoniale equilibrata che registra annualmente risultati positivi, nel 2013 sono stati distribuiti agli enti soci dividendi per un ammontare complessivo di Euro 539.648,02.

MACELLO PUBBLICO ALTA VALSUGANA S.R.L.

Data di costituzione:	10.09.2001
Sede legale:	Pergine Valsugana, Vicolo dei Campi, 8
Oggetto Sociale:	Servizio pubblico di macellazione
Capitale sociale al 31.12.2014	10.200,00
Percentuale di partecipazione del Comune:	1,01%
Altri soci:	Comune di Pergine Valsugana 36,36% Comune di Levico Terme 1,01% Comune di Baselga di Pinè 9,72% Comune di Civezzano 6,82% Comune di Caldonazzo 6,01% Comune di Vigolo Vattaro 4,09% Comune di Bedollo 3,31% Comune di Calceranica 2,62% Comune di Fornace 2,56% Comune di Lavarone 2,49% Comune di Vattaro 2,16% Comune di Sant'Orsola 1,96% Comune di Tenna 1,85% Comune di Bosentino 1,54% Comune di Centa San Nicolò 1,24% Comune di Frassilongo 0,85% Comune di Luserna 0,81% Comune di Palù del Fersina 0,47% Comune di Vignola Falesina 0,27%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 7.483,00 2012: 931,00 2013: - 6.853,00
Ritorno economico ultimi tre esercizi	Nessun ritorno economico
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	Nessun costo a carico del bilancio comunale degli ultimi tre esercizi
Organo amministrativo	Amministratore unico: Corradi Silvano
Organo di controllo	No collegio sindacale

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società non possiede partecipazioni societarie.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La decisione di costituire la società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. nel 2001, è stata strettamente connessa alla volontà, da parte dei Comuni dell'Alta Valsugana di istituire un servizio di macellazione pubblica sovracomunale. Le motivazioni che hanno determinato tale scelta si ritrovano nella deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 21.03.2000: *"Relativamente alla forma organizzativa gestionale del servizio pubblico è emersa in maniera preponderante – rispetto alle formule possibili (azienda speciale – società di capitali – affidamento a terzi) – la funzionalità della soluzione societaria, alla luce delle seguenti argomentazioni:*

- *la volontà espressa dai Comuni di partecipare ai costi di costruzione e gestione del macello sovracomunale secondo parametri rapportati alla rispettiva popolazione residente nonché al rispettivo patrimonio zootecnico;*
- *l'economicità della scelta, per gli aspetti fiscali: la costituzione della società consente il recupero della gestione I.V.A. anche relativamente ai lavori di costruzione del macello, recupero che non si potrebbe operare in caso di costruzione da parte del Comune e successivo affidamento del solo servizio di macellazione;*
- *contenimento dei costi: l'obiettivo di contenere i costi del nuovo servizio esclude l'ipotesi alternativa di azienda speciale (oneri per organi e personale), la società, la S.r.l. in particolare può essere diretta da un amministratore unico, con costi generali assai contenuti"*

Attualmente la Società, proprietaria della struttura di macellazione, non ha personale dipendente in quanto il servizio di macellazione viene affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto terzo il quale, versa alla Società un corrispettivo commisurato ai capi macellati.

Nel corso del 2013 è stata esperita la procedura di gara per la concessione del servizio di macellazione, procedura che inizialmente è andata deserta e che è stata successivamente aggiudicata, mediante una riduzione dell'importo a base d'asta. Il canone di concessione risulta pertanto notevolmente ridotto rispetto a quello riscosso in vigenza della concessione previgente.

Nel corso del 2013 la conferenza dei Sindaci dei Comuni soci ha ritenuto di provvedere ad un adeguamento tariffario (le tariffe di macellazione risultavano invariate dal 2001) e in quella sede si conferiva al Comune di Pergine Valsugana mandato per individuare forme alternative, più economiche, di gestione del servizio di macellazione.

La società Macello Pubblico Alta Valsugana S.r.l. rientra nell'ipotesi individuata dall'art. 1, comma 611, lett.b) della L. 190/2014 *"soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti"* in quanto a fronte dell'assenza di personale dipendente la società si caratterizza per la presenza di un amministratore unico.

La Corte dei Conti – Sezione di controllo per la Regione Trentino Alto Adige da ultimo nella deliberazione n. 39/2014 ha rilevato che la società *"nell'ultimo quinquennio ha alternato risultati d'esercizio positivi e negativi (...). La società, priva di dipendenti, è ben patrimonializzata, ma ha un elevato rapporto di indebitamento e fatica ad avere una redditività positiva. (...). Inoltre, il requisito della "stretta necessità" implica una valutazione di funzionalità (o strumentalità) particolarmente qualificata, da interpretarsi come una condicio sine qua non: una vera e propria impossibilità per l'ente pubblico di raggiungere l'obiettivo (finalità istituzionale perseguita) senza l'ausilio di quella partecipazione in quella particolare società.*

(...) In particolare, la valutazione del profilo della convenienza economica deve essere tanto più rigorosa a fronte di organismi che presentano da vari anni valore della produzione nulli e costanti perdite di esercizio (...)."

NUOVA PANAROTTA S.p.a.

Data di costituzione:	09/07/1993
Sede legale:	Pergine Valsugana – Piazza Municipio, 7 c/o Municipio
Oggetto Sociale:	Gestione impianti sciistici
Capitale sociale al 31.12.2014	2.213.318,48
Percentuale di partecipazione del Comune:	3,25%
Altri soci:	Comune di Pergine Valsugana 34,22% Comune di Levico Terme 29,11% Levico Terme Spa 4,55% Comune di Frassilongo 3,25% Comune di Sant'Orsola 3,25% Comune di Palù del Fersina 3,24% Comune di Caldonazzo 3,08% Comune di Civezzano 2,91% Trentino Sviluppo Spa 2,01% Comune di Roncegno 1,69% Comune di Tenna 1,69% Comune di Vignola Falesina 1,66% Comune di Fornace 1,65% Comune di Calceranica al Lago 1,52% Comunità Alta Valsugana 0,47% Comune di Borgo Valsugana 0,01% Comune di Castelnuovo 0,005% Comune di Novaledo 0,005% Comune di Castello Tesino 0,005% Comune di Carzano 0,005% Comune di Ivano Fracena 0,005% Comune di Torcegno 0,005% Comune di Scurelle 0,005% Comune di Vattaro 0,005% Comune di Samone 0,005% Comune di Spera 0,005% Comune di Ospedaletto 0,005% Comune di Strigno 0,005% Comune di Bosentino 0,005% Comune di Ronchi Valsugana 0,005% Comune di Villa Agnedo 0,005% Altri soci privati 2,37%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: - 378.876,00 2012: - 537.565,00 2013: - 518.841,00
Ritorno economico ultimi tre esercizi	Nessun ritorno economico
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre	2011: nessun costo

esercizi	2012: nessun costo 2013: nessun costo
Organo amministrativo	Presidente: Oss Fabrizio Vice Presidente: Vettorazzi Franco Consigliere: Moser Walter Consigliere: Peghini Francesco Consigliere: Anderle Matteo Consigliere: Gaiga Renzo Consigliere: Moser Luca Consigliere: Creazzi Gianfranco
Organo di controllo	Presidente: Condini Marcello Sindaco: Moser Marcello Sindaco: Andreatta Massimiliano Sindaco Supplente: Trentin Alberto Sindaco Supplente: Dalmonego Alessandro

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

CONFIDIMPRESA TRENTINO S.C. quota pari ad Euro 9.813,00

AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP quota par ad Euro 1.000,00

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La partecipazione del Comune di Fierozzo, unitamente ad altri enti pubblici e soci privati, nella società Nuova Panarotta S.p.a. è stata determinata dalla volontà di creare un organismo deputato allo sviluppo turistico della stazione sciistica della Panarotta che avrebbe avuto risvolti positivi sull'intera economia locale.

Le società che costruiscono e gestiscono impianti di trasporto a fune svolgono, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 e 4, della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, attività qualificata come servizio pubblico: *"La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale", (...)* Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili".

La partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita è stata oggetto di una richiesta di parere che il Consiglio delle Autonomie Locali, in vista della ricognizione che gli Enti locali erano tenuti a svolgere nel 2010 ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, ha rivolto alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Trento. La Corte dei Conti ha in quell'occasione chiarito che la "legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica "servizio pubblico" l'attività inerente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguimento degli interessi della comunità amministrata". (Corte dei Conti – Sezione Controllo di Trento – Deliberazione/Par. n. 3/2009).

La situazione economico-patrimoniale di Nuova Panarotta S.p.a., come in generale quella delle società che gestiscono impianti di risalita, risulta estremamente precaria, la società ha provveduto nel 2011 e nel 2012 a ridurre il capitale sociale per perdite. Da ultimo l'assemblea straordinaria tenutasi in novembre 2014 ha deliberato, ai sensi degli artt. 2446 c.c. e ss., una ulteriore riduzione del capitale per perdite e un aumento di capitale da offrire in opzione ai soci.

Il Comune di Fierozzo nell'ultimo triennio non ha provveduto ad alcuna sottoscrizione di capitale, né ha sostenuto alcun onere nei confronti della società. Sebbene il numero degli amministratori sia superiore a cinque, per esigenze di rappresentatività dei diversi enti pubblici e privati che compongono la compagine societaria, i loro compensi sono stati drasticamente ridotti nel corso del 2013-2014.

Si ricorda inoltre che l'art. 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 stabilisce un divieto per gli Enti locali di effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio.

SOCIETA' DI SISTEMA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**INFORMATICA TRENTINA S.p.a.**

Data di costituzione:	07/02/1983
Sede legale:	38121 Trento – Via Gilli,2
Oggetto Sociale:	Gestione servizi informatici
Capitale sociale al 31.12.2014	3.500.000,00
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,16%
Altri soci:	Provincia di Trento 87,26% Regione Autonoma Trentino Alto Adige 1,72% Camera di Commercio IAA di Trento 1,24% Comune di Trento 1,24 Altri soci (Comunità e Comuni) 8,71%
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 3.351.163,00 2012: 2.847.220,00 2013: 705.703,00
Ritorno economico ultimi tre esercizi	2011: 101,25 2012: 86,03 2013: 21,32
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	Nessun costo
Organo amministrativo	Presidente Consiglio di Amministrazione: Boschini Paolo Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione: Nardin Antonietta Consigliere: Parolari Alessio Consigliere: Girardi Caterina Consigliere: Demattè Renato
Organo di controllo	Presidente del Collegio Sindacale: Cimmino Francesco Sindaco: Sandri Mariangela Sindaco: Bonomi William Sindaco Supplente: Caldera Barbara Sindaco Supplente: Bernardis Marco Società di Revisione: Pricewaterhousecoopers s.p.a.

CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Soc. Coop.

Data di costituzione:	09/07/1996
Sede legale:	38122 – Trento Via Torre Verde, n. 23
Oggetto Sociale:	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci, tramite la gestione in forma associata dell'impresa, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori d'interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2014	12.238,68
Percentuale di partecipazione del Comune:	0,42%
Altri soci:	Comuni del Trentino
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473,00 2012: 68.098,00 2013: 21.184,00
Ritorno economico ultimi tre esercizi	Nessun ritorno
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi	2011: 1.295,12 2012: 1.295,63 2013: 1.051,17
Organo amministrativo	Presidente: Paride Gianmoena Vice Presidente: Patrizia Ballardini Consigliere: Alessandro Andreatta Consigliere: Carlo Bertini Consigliere: Roberto Calari Consigliere: Cristina Donei Consigliere: Vittorio Fravezzi Consigliere: Enrico Lenzi Consigliere: Sergio Menapace Consigliere: Andrea Miorandi

	Consigliere: Antonietta Nardin Consigliere: Roberto Oss Emer Consigliere: Cristiano Trotter
Organo di controllo	Presidente: Enzo Zampiccoli Sindaco: Emanuele Bonafini Sindaco: Manuela Conci

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

SET DISTRIBUZIONE S.p.a. 0,05%

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., secondo quanto disposto dall'art. 1bis lett. f della L.P. 15 giugno 2005, n. 7, è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento.



SEGRETARIO COMUNALE